



Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
Noto

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
COPIA

N. 7 R.V.

SEDUTA DEL 29-04-2026

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE DEL 09/04/2026, E VERBALE DI SEDUTA

L'anno duemilaventisei il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 17,28, dietro comunicazione resa nei modi statutari si è riunita l'Assemblea dei Soci del CUMO, sotto la Presidenza del *dott. Corrado Figura* con l'assistenza di me *dott. Giuseppe Benfatto* Segretario.

All'appello risultano:

Figura Corrado	P	Sindaco del Comune di Noto
Corrado Lentinello	P	n. q. di delegato del Sindaco del Comune di Avola
Spadola Giovanni	P	Sindaco del Comune di Rosolini
Corrado Lentinello	P	Vice Sindaco del Comune di Portopalo di C.P.
Sebastiano Rosa	P	Vice Sindaco del Comune di Pachino
Senia Massimo	A	n. q. di delegato della BCC Pachino
Corrado Lentinello	P	n. q. di delegato del Cenacolo Domenicano
Giuseppe Canonico	P	n. q. di delegato della Diocesi di Noto

TOTALE PRESENTI 7 TOTALE ASSENTI 1

Risultano altresì presenti il dott. Rosario Sultana, per i Servizi Amministrativi del CUMO, e il Dott. Paolo Patanè Amministratore Delegato

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti per la validità della seduta, porta in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il responsabile dei Servizi Amministrativi del CUMO

Viste le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 del 09/04/2026 depositati agli atti e messo a disposizione dei Soci;

Visto l'OREELL e successive modifiche ed integrazioni;

Propone all'Assemblea dei Soci

di approvare il verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 del 09/04/2026
dott. Rosario Sultana

VERBALE DI SEDUTA

Il Presidente della Assemblea intende ammettere alla partecipazione in video-conferenza l'avv. L. Falchetti, già delegato del Cenacolo, e l'avv. M. Alfano, in qualità di direttore scientifico.

Il Presidente prende atto delle deleghe pervenute, ritenendole tutte legittime, e apre i lavori della seduta.

Il Presidente chiede ai Soci di approvare il verbali delle deliberazioni dell'Assemblea aventi i numeri 2 - 3 - 4 - 5 - 6 del 09/04/2026.

Aperta la votazione, si astengono il delegato del Comune di Pachino ed il rappresentante della Diocesi di Noto in quanto non presenti, tutti gli altri Soci votano a favore.

Prima di procedere, il Segretario Dott. Giuseppe Benfatto fa rilevare delle incongruenze sulla determina di convocazione della presente Assemblea, al fine di non ripetere tali sviste nel prossimo futuro.

Il Dott. Rosario Sultana informa i Soci della ispezione inviata da parte di Cassa Depositi e Prestiti in merito ai lavori presso la Casa dello Studente, si fa rilevare che i ritardi per completare gli interventi di ristrutturazione sono dovuti alle richieste di adeguamento strutturale fatte dall'ERSU ed infine anche alla tardiva approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 del CUMO e che si potrebbero verificare delle decurtazioni parziali con rimborso del contributo ricevuto da parte del Ministero.

Il Presidente invita il RUP, Dott. R. Sultana ad ultimare l'opera tempestivamente ma rammenta che i ritardi sono dovuti alle richieste di adeguamento strutturale fatte dall'ERSU.

L'Amministratore Delegato Dott. P. Patanè ritiene che i ritardi siano imputabili anche alle richieste di adeguamento strutturale fatte dall'ERSU.

Il Segretario informa inoltre i Soci della proposta di deliberazione istruita dal Responsabile dei Servizi Finanziari in merito al rimborso parziale da parte del Consorzio circa il costo del personale in distacco al CUMO e proveniente dai Comuni Soci.

Il Presidente ritiene utile rinviare la proposta di deliberazione a una prossima seduta.

Il Sindaco di Rosolini fa rilevare che si deve prevedere una qualche forma di contributo da parte dei Comuni che non hanno distaccato nessun dipendente presso il CUMO; atteso che ad oggi solo 3 Comuni su 5 hanno effettuato il distacco di almeno un proprio dipendente.

Il Segretario fa rilevare che lo Statuto non contempla la Diocesi di Noto tra i Soci del Consorzio, evidenzia che questa ulteriore carenza dello Statuto dovrebbe essere colmata. Si rappresenta che ad oggi vi è una mera delibera che indica la Diocesi come socio, pertanto consiglia di evitare la partecipazione al voto.

Il Presidente della Assemblea e il Sindaco del Comune di Rosolini ritengono che la Diocesi debba partecipare a pieno titolo all'Assemblea dei Soci del CUMO.

Il Presidente illustra il secondo punto all'ordine del giorno richiamando la nota dell'Assessorato Regionale alla Formazione e Istruzione. Il Presidente ritiene di non mettere in dubbio la competenza della Regione, ma ritiene che l'Assemblea si possa esprimere sulla designazione del Presidente del

C.d.A. Si precisa che l'Assemblea ha richiesto la sostituzione del nominativo, si richiama la volontà di un approccio di dialogo con la Regione.

Il Sindaco di Rosolini si dichiara dispiaciuto per il CUMO, intende essere lineare e corretto, si richiamano i passaggi già consumati e si chiedono chiarimenti al Segretario del CUMO.

Il Presidente richiama la diffida inviata al dott. Bonfanti e la richiesta di verifica inviata al Segretario del CUMO. Si intende trattare contestualmente anche il terzo punto all'ordine del giorno.

Il delegato del Comune di Portopalo C. Lentinello ritiene che questa sia una fase decisiva per il CUMO e non apprezza il riscontro dell'Assessorato. Non si apprezzano nemmeno gli attacchi a mezzo stampa.

Il delegato del Comune di Pachino S. Rosa intende mettere agli atti una nota in merito (all. 1) in cui si ritiene legittimo l'insediamento del dott. C. Bonfanti a Presidente del CdA.

Il Segretario fornisce i chiarimenti richiesti, richiamando le proprie note già inoltrate a dicembre 2025 e il verbale di insediamento del Consiglio di Amministrazione di giorno 20 aprile ultimo scorso.

Il Sindaco di Rosolini chiede ulteriori delucidazioni sulla operatività del CdA. Il Segretario risponde sul punto.

Il Presidente rappresenta l'opportunità di acquisire sul punto le valutazioni del Direttore Scientifico, collegato in videoconferenza, il quale ha evidenziato taluni profili di criticità e possibili non conformità del procedimento seguito ai fini dell'insediamento del dott. Bonfanti rispetto al quadro statutario e normativo di riferimento, rilevando l'opportunità di ulteriori chiarimenti e approfondimenti nelle sedi competenti.

Il Presidente ritiene che chiunque possa impugnare gli atti del C.d.A. insediatosi giorno 20 aprile e dà lettura di una nota (all. 2) in cui si afferma la illegittimità dell'insediamento del dott. Bonfanti a Presidente del CdA del CUMO.

L'Amministratore Delegato P. Patanè ritiene di volere dare un contributo, richiama la necessità di equilibri all'interno del CUMO, puntualizza che ritiene la questione più politica più che giuridica, esprimendo infine apprezzamento per gli sforzi compiuti dagli Uffici in questo contesto molto confuso.

Il Sindaco di Rosolini ritiene che gli Uffici del CUMO devono essere messi in condizioni di lavorare, in quanto il blocco delle attività danneggerebbe unicamente il CUMO. Infine, ritiene che parallelamente si deve intraprendere un percorso politico.

Il Presidente della Assemblea dott. C. Figura ritiene condivisibile quanto detto dal Sindaco di Rosolini, e rispetto al secondo punto all'ordine del giorno il dott. Figura deposita una nota da inoltrare all'Assessorato regionale alla Istruzione e Formazione (all. 3), a questa nota aderiscono tutti gli altri soci, non risulta condivisa dal Comune di Pachino.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno si ribadisce quanto riportato nella nota depositata e si propone una diffida all'uso dei locali del CUMO da parte del Dott. C. Bonfanti, nonché una diffida ad esercitare l'incarico di Presidente del CdA del CUMO.

Il Presidente dell'Assemblea si impegna ad acquisire preventivo e un parere legale per il ricorso al TAR avverso l'atto di insediamento del Dott. C. Bonfanti.

Si mette ai voti la proposta di acquisire un preventivo e parere legale sulla vicenda, si decide di mettere ai voti questo proposito: favorevoli 4 (Noto, Portopalo, Avola e Cenacolo), contrario 1 (Pachino), astenuti 1 Rosolini).

Esauriti i punti all'ordine del giorno la seduta della Assemblea si chiude alle ore 18:50.

Il Segretario

F.to Giuseppe Benfatto

Il Sindaco di Noto

F.to Corrado Figura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno **13-05-2026**.

Noto, 13-05-2026

Il Responsabile Amministrativo

F.to Rosario Sultana

Il Sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal **13-05-2026** al **28-05-2026**.

Noto, 29-05-2026

Il Responsabile Amministrativo

F.to Rosario Sultana

È copia conforme per uso amministrativo

Noto li _____

Il Segretario

Giuseppe Benfatto

(ALL. 1)

Il procedimento di insediamento del consiglio di amministrazione è legittimo tenuto conto che l'Assemblea dei soci è venuta a conoscenza della nomina regionale da tempo, per cui la deliberazione di presa d'atto si rivela superflua essendo stata superata dall'avvenuta conoscenza del provvedimento regionale.

Si riporta, a tal fine, l'art.6 del DL 16-5-1994 n. 293, richiamato dall'art.1, comma 1,

L.R. n. 22/1995, secondo cui: " Decadenza degli organi non ricostituiti - Regime degli atti - Responsabilità.

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva."

Nel caso specifico la ricostituzione è regolarmente avvenuta con la nomina di competenza regionale.

nota 29.06.26



VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DAL
SOGGETTO DESIGNATO

La presente nota è redatta al fine di offrire all'Assemblea dei soci del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale un inquadramento giuridico unitario della vicenda concernente la procedura di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché di consentire una valutazione consapevole circa la regolarità delle condotte poste in essere dal soggetto designato, alla luce dei principi normativi e degli orientamenti giurisprudenziali di seguito richiamati.

Dalla ricostruzione del quadro normativo e statutario emerge con chiarezza che la procedura di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione non si esaurisce nella designazione operata dalla Regione Siciliana, ma si configura come un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale concorrono due momenti distinti e tra loro coordinati: da un lato, la designazione regionale, che individua il nominativo del soggetto destinato a ricoprire la carica, dall'altro la nomina assembleare, alla quale è rimessa la funzione costitutiva dello status di componente e Presidente dell'organo collegiale.

In tal senso, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la designazione, pur potendo avere carattere vincolante quanto al nominativo, non è idonea a conferire di per sé la titolarità della carica, la quale deriva esclusivamente dall'atto di nomina adottato dall'organo competente¹. In termini coerenti, la Corte di

¹ **TAR Veneto, sent. n. 3354/2007**, il TAR Veneto ha chiarito che in materia di composizione di organi collegiali, il potere di designazione attribuito ad associazioni o enti si distingue nettamente dal potere di nomina. La designazione costituisce atto di amministrazione consultiva mediante il quale vengono indicati nominativi di soggetti ritenuti idonei a ricoprire un determinato ufficio, ma non è attributiva dello status di componente dell'organo collegiale. Tale status deriva esclusivamente dall'atto di nomina adottato dall'amministrazione attiva; **Consiglio di Stato, sentenza n. 495 del 2006**, il Consiglio di Stato ha affermato in modo inequivocabile che la designazione, quale atto di amministrazione consultiva mediante il quale si esprime parere su persone ritenute idonee a ricoprire un determinato ufficio, non ha efficacia costitutiva di status giuridico in capo al designato. L'effetto costitutivo deriva esclusivamente dal successivo atto di amministrazione attiva consistente nella nomina da parte dell'organo competente. La Corte ha precisato che l'efficacia vincolante della designazione, ove prevista, riguarda il contenuto della stessa ma non vincola l'organo di amministrazione attiva nell'emanazione dell'atto, potendo quest'ultimo rifiutarsi motivatamente di nominare la persona designata qualora ricorrano ragioni ostative. Inoltre, la designazione non acquisisce alcuna efficacia fino al momento di emanazione dell'atto di nomina, costituendo un momento non finale del procedimento che non è efficace nei confronti del destinatario; **Consiglio di Stato, sentenza n. 4404 del 2015** Questa pronuncia ha ribadito che l'articolazione del procedimento di nomina evidenzia una complessità di valutazioni di carattere non strettamente vincolato che rendono impossibile concretizzare il rapporto di consequenzialità necessaria e automatica tra designazione e nomina. La Corte ha affermato che la mera designazione non fa ritenere sussistente alcun "congelamento" del posto e può a limite comportare un esaurimento della potestà di designazione da parte dell'organo designante. **Consiglio di Stato, sentenza n. 1123 del 2021**, il Consiglio di Stato ha ulteriormente chiarito che la designazione che precede la nomina costituisce atto endoprocedimentale privo di autonomia funzionale, destinato ad essere seguito dall'atto di nomina che, se vincolato alla designazione, non necessita di altra motivazione che il riferimento alla preventiva designazione.



Cassazione ha riconosciuto che, nelle ipotesi in cui la formazione di un organo richieda il concorso di più volontà, ciascun atto rileva quale segmento di un procedimento unitario, il cui perfezionamento è condizione necessaria per l'efficacia dell'investitura².

Alla luce di tali principi, deve escludersi che la sola designazione regionale sia idonea a determinare l'immediata operatività della carica di Presidente, in assenza della nomina assembleare e, più in generale, del completamento del procedimento di costituzione del Consiglio di Amministrazione. Ciò risulta ulteriormente confermato dalla natura stessa dell'organo, che, in quanto collegiale, richiede per la propria esistenza giuridica la nomina di tutti i componenti secondo le modalità previste dallo statuto. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che l'organo collegiale deve ritenersi giuridicamente inesistente qualora la sua composizione non sia conforme alle prescrizioni normative e statutarie³, con la conseguenza che, in difetto di tale requisito, non può ritenersi validamente costituito né può legittimamente operare.

In questo contesto si collocano le condotte poste in essere dal soggetto designato, il quale, in assenza di nomina assembleare e di regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, ha assunto la qualità di Presidente, procedendo alla convocazione dell'organo e allo svolgimento di attività proprie di un collegio già insediato. Tali condotte, alla luce dei principi sopra richiamati, risultano esposte a rilevanti profili di

La giurisprudenza ha precisato che il procedimento è un procedimento complesso ma unitario, in cui la designazione è atto a carattere meramente strumentale, privo di autonomia funzionale – e, dunque, endoprocedimentale – in quanto privo di effetti finali e destinato ad essere seguito dall'atto di nomina che costituisce atto finale del procedimento.

² **Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 7660/1991**, le Sezioni Unite hanno affermato che la delibera con cui il consiglio provinciale, avvalendosi della previsione contenuta nello statuto di una banca munita delle qualità di ente pubblico economico, designi uno dei componenti di un organo collegiale della banca medesima, ha natura di atto amministrativo, in quanto esprime la volontà di concorrere alla formazione di detto organo.

La Corte ha chiarito che tale atto rileva quale segmento di un procedimento complesso unitario finalizzato alla costituzione dell'organo collegiale, il cui perfezionamento richiede il concorso di più volontà ed è condizione necessaria per l'efficacia dell'investitura. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato questo principio in numerose pronunce successive: **Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 11325 del 24 ottobre 1991**; **Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 6455 del 6 marzo 2020**. Tale principio è espresso anche dalla giurisprudenza amministrativa: **Consiglio di Stato, sentenza n. 1123 del 2021**, Il Consiglio di Stato ha precisato che la designazione che precede la nomina costituisce atto endoprocedimentale privo di autonomia funzionale, destinato ad essere seguito dall'atto di nomina che costituisce l'atto finale del procedimento.

La giurisprudenza ha chiarito che il procedimento è un procedimento complesso ma unitario, in cui la designazione è atto a carattere meramente strumentale, privo di autonomia funzionale – e, dunque, endoprocedimentale – in quanto privo di effetti finali e destinato ad essere seguito dall'atto di nomina.

³ **Cassazione civile, sentenza n. 1756 del 18 maggio 1976**, che sul punto così si esprime "È giuridicamente inesistente l'organo collegiale di amministrazione di persone giuridiche (e giuridicamente inesistenti sono le sue deliberazioni) allorché la composizione di esso non sia conforme per il numero dei membri alle prescrizioni legislative e statutarie", per non essere stata detta composizione integrata (dagli amministratori rimasti in carica) con i membri mancanti, dovendo detto organo rimanere ininterrottamente costituito secondo la sua originaria struttura collegiale.

La Corte ha precisato che di conseguenza gli atti e contratti posti in essere dal rappresentante dell'ente in esecuzione di una deliberazione inesistente in quanto adottata dall'organo collegiale illegalmente costituito sono radicalmente nulli, non convalidabili né ratificabili e insuscettibili di produrre effetti nei confronti delle parti contraenti.



criticità, in quanto poste in essere in difetto di una valida investitura e, dunque, in assenza del presupposto legittimante l'esercizio delle relative funzioni. Ne deriva che la convocazione del Consiglio di Amministrazione deve ritenersi affetta da incompetenza originaria, non potendo il potere di convocazione essere esercitato da un soggetto che non riveste ancora la qualità di Presidente in senso giuridico.

Quanto agli eventuali atti adottati in tale contesto, la loro qualificazione giuridica deve essere operata alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza, che distingue tra ipotesi di inesistenza dell'organo, nullità degli atti e annullabilità per incompetenza. In particolare, laddove si accerti che il Consiglio di Amministrazione non sia mai stato validamente costituito, gli atti adottati devono ritenersi inesistenti, in quanto provenienti da un organo privo dei requisiti minimi di esistenza giuridica. In alternativa, può configurarsi la nullità per carenza assoluta di attribuzione, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 293/1994⁴, ovvero, nei casi in cui si ritenga applicabile il principio del funzionario di fatto, una forma di annullabilità per incompetenza. Sul punto, il giudice amministrativo ha precisato che il principio del funzionario di fatto consente di salvaguardare esclusivamente gli atti vincolati e conformi all'ordinamento, rispetto ai quali i terzi abbiano fatto ragionevole affidamento, mentre restano comunque invalidi gli atti espressione di discrezionalità⁵.

Ulteriore conferma della rilevanza dei vizi attinenti alla composizione dell'organo collegiale si rinviene nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha affermato come tali vizi incidano direttamente sulla validità delle deliberazioni, determinandone l'invalidità per lesione del diritto dei componenti a partecipare al procedimento decisionale e per compromissione della regolare formazione della volontà collegiale⁶.

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che l'Assemblea dei soci conservi integralmente le proprie prerogative in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il soggetto designato dalla Regione quale Presidente. Tale potere, lungi dal porsi in contrasto con la designazione regionale, ne costituisce il necessario completamento, inserendosi in un procedimento unitario volto a garantire la legittima costituzione dell'organo e il corretto esercizio delle funzioni amministrative. In tale ambito, l'Assemblea è chiamata a esercitare un potere-dovere di verifica della

⁴ Gli atti adottati da organi decaduti ai sensi dell'art. 6 del d.l. 293/1994 sono nulli per espressa previsione di legge (nullità testuale), non necessariamente per difetto assoluto di attribuzione. Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha precisato che la declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva del potere, con la sua portata naturalmente retroattiva, fa venire meno *ex tunc* il fondamento del potere e determina la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione (**Consiglio di Stato, sentenza n. 6603/2025**).

⁵ **Consiglio di Stato, sentenza n. 749 del 1999**.

⁶ **Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 16885 del 5 luglio 2013**, le Sezioni Unite hanno affermato in modo inequivocabile che *"il vizio di composizione di organi collegiali amministrativi inficia gli atti dallo stesso deliberati, nonché quelli ad essi connessi, per effetto della lesione del diritto dei membri del Collegio all'esercizio dell'ufficio e del loro potere di decidere se intervenire o meno alle riunioni"*.



regolarità del procedimento e della sussistenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento, in coerenza con i principi di legalità, buon andamento e autonomia organizzativa dell'ente.

In conclusione, sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, deve ritenersi che la designazione regionale non sia idonea, di per sé sola, a rendere operativa la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, essendo necessario il perfezionamento della nomina da parte dell'Assemblea e la contestuale costituzione dell'organo collegiale. Ne consegue che le condotte poste in essere dal soggetto designato in assenza di tale perfezionamento risultano affette da vizi di legittimità per difetto di investitura e incompetenza, con conseguente invalidità degli atti eventualmente adottati. Resta pertanto nella piena disponibilità dell'Assemblea il potere di procedere alle opportune verifiche e determinazioni, al fine di ricondurre la vicenda nell'alveo della legalità statutaria e del corretto assetto degli organi consortili.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a surname that appears to be 'Gini'.

(ALL. 3)



Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale
Noto

Alla
Regione Siciliana
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
All'attenzione dell'Assessore
PEC: assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c.
Al Presidente della Regione Siciliana

**OGGETTO: RISCONTRO ALLA NOTA PROT. N. 2587 DEL 23 APRILE 2026 – NOMINA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Egregio Assessore,

in riferimento alla nota in oggetto, lo scrivente, nella qualità di Presidente dell'Assemblea del Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale, ritiene opportuno fornire alcune precisazioni al fine di ricondurre la vicenda in un alveo di leale collaborazione istituzionale, nel rispetto dei reciproci ambiti di competenza.

Preliminarmente, si intende ribadire come non sussista, da parte degli organi del Consorzio, alcuna volontà di contrapporsi o di comprimere le prerogative riconosciute alla Regione Siciliana in ordine alla designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale potere, infatti, trova pieno riconoscimento nel quadro statutario e viene considerato espressione delle funzioni di indirizzo e coordinamento proprie dell'Ente regionale.

La questione emersa attiene, piuttosto, al distinto e concorrente momento del perfezionamento della nomina, che lo statuto del Consorzio rimette all'Assemblea dei soci. In tale sede, l'organo assembleare è chiamato a esercitare una valutazione che non si esaurisce in un controllo meramente formale, ma si estende alla verifica della piena idoneità del soggetto designato rispetto alle esigenze istituzionali del Consorzio, anche in termini di adeguatezza, rappresentatività e capacità di assicurare un'efficace interlocuzione con il territorio.

Tale valutazione, lungi dal porsi in contrasto con il potere di designazione regionale, ne costituisce complemento necessario, in quanto funzionale a garantire che la figura chiamata a ricoprire il ruolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. R.' or similar, located at the bottom right of the page.



Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale

Noto

apicale dell'organo amministrativo possa operare in un contesto di piena legittimazione e condivisione istituzionale.

In questa prospettiva, le determinazioni assunte e le valutazioni espresse dagli organi del Consorzio non sono riconducibili a una contestazione in via generale del potere di designazione esercitato dalla Regione, bensì alla specifica esigenza di verificare l'idoneità del nominativo individuato – nella specie, il dott. Bonfanti – rispetto alle caratteristiche e alle finalità proprie del Consorzio Universitario, nonché alla necessità che tale figura possa godere della fiducia e del riconoscimento del contesto territoriale e istituzionale di riferimento.

Si tratta, dunque, di una valutazione esercitata nell'ambito delle prerogative statutarie dell'Assemblea e orientata esclusivamente alla tutela dell'interesse del Consorzio, in un'ottica di buon andamento e di equilibrio istituzionale.

Alla luce di quanto sopra, e proprio in un'ottica di collaborazione e di prevenzione di possibili situazioni di conflittualità istituzionale, si ritiene opportuno formulare richiesta alla Regione Siciliana di voler procedere alla individuazione di un diverso nominativo, che possa più agevolmente soddisfare i requisiti di piena idoneità, nonché godere della stima e del riconoscimento del territorio e delle componenti consortili.

Tale richiesta non assume carattere oppositivo, ma si configura quale contributo volto a favorire una soluzione condivisa, idonea a garantire la stabilità e la piena funzionalità degli organi del Consorzio, nel rispetto delle previsioni statutarie e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Resta ferma la piena disponibilità del Consorzio a proseguire il confronto istituzionale con la Regione, al fine di pervenire a una soluzione che consenta il regolare e tempestivo funzionamento degli organi consortili e il perseguimento delle finalità istituzionali.

Noto, lì 29 aprile 2026

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci CUMO